



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 425 del 04 MAG, 2026

Oggetto: Verbale di deliberazione n. 1401 del 16/01/2021 - Verbale di deliberazione n. 361 del 09/05/2024 - Verbale di deliberazione n. 480 del 28/10/2025: presa d'atto del subentro ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, c. 1, lett. d), p. 2 del D. lgs 50/2016 e dell'art. 120, c. 1, lett. d), p. 2 del D.lgs. 36/2023 della società di nuova costituzione Alfahealth S.p.A. a seguito dell'atto di conferimento del ramo d'azienda "Healthcare" del "Gruppo ENG" – Presa d'atto del nulla osta condizionato reso da Consip S.p.A. per gli Accordi Quadro Sanità Digitale e Bundle e contestuale autorizzazione condizionata ex art. 120, c. 1, lett. d), p. 2 del D.lgs. 36/2023 per il contratto CIG B2F16DDE88.

Proposta N. 29 del 27 APR. 2026

STRUTTURA PROPONENTE
UOC Provveditorato ed Economato

L'istruttore

Dott. Simone Pagano

Il Responsabile UOC Provveditorato ed Economato

Dott. Ing. Valentina Russo

Registrazione Contabile

Budget Anno	Conto	Importo	Aut.	sub.
-------------	-------	---------	------	------

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,
nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024
con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Antonella Giarda ha adottato la seguente deliberazione

Il Responsabile dell'UOC Provveditorato ed Economato
Dott. Ing. Valentina Russo

Premesso che quest'ARNAS Garibaldi di Catania ha attualmente in essere i seguenti contratti afferenti l'ambito dei servizi informatici, stipulati in esecuzione dei provvedimenti sotto indicati:

- Verbale di deliberazione n. 1401 del 16/01/2021: aggiudicazione dell'Appalto Specifico ID 2805737 in adesione all'Accordo Quadro Consip "*Servizi Applicativi 2*" ID 1881 Lotto 7 – per l'acquisizione di servizi applicativi IT, servizi di supporto e servizi accessori per la realizzazione del Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) e del Sistema di Prenotazioni (CUP) – Aggiudicatario: RTI Municipia S.p.A. – CIG derivato: 87582890BA – CUP: D61B21001150005;
- Verbale di deliberazione n. 361 del 09/05/2024: aggiudicazione dell'Appalto Specifico ID n. 3790046 del 13/10/2023 in adesione all'Accordo Quadro Consip "*Servizi Applicativi Sanità Digitale – Sistemi Informativi Clinico Assistenziali*" ID 2202 Lotto 2 – per la fornitura di servizi applicativi necessari allo sviluppo del S.I.R.D. (Sistema Informativo Regionale di Diabetologia), progetto regionale della Regione Sicilia denominato "*Rete assistenziale diabetologia della Regione Sicilia – Implementazione del PDTA*" afferente alla Linea 5 – "Gestione delle cronicità" (PSN 2017) – Aggiudicatario: RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. – CIG derivato: A01CCEF0AE - CUP: D61C2000040001;
- Verbale di deliberazione n. 480 del 28/10/2024: aggiudicazione della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ex art. 76, c.2, lett. b) p.2) e 3) del D.lgs. 36/2023 per la fornitura dei servizi di assistenza, help desk e manutenzione software dell'applicativo AREAS AMC-HR Alpi e servizi di supporto specialistico – Aggiudicatario: Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - CIG: B2F16DDE88.

Che in esecuzione dei su richiamati provvedimenti, sono stati stipulati i rispettivi Contratti di cui si fornisce il seguente riepilogo:

- a) Verbale di deliberazione n. 1401 del 16/01/2021 – Contratto SIO (Appalto Specifico ID 2805737 – Accordo Quadro Consip "*Servizi Applicativi 2*" ID 1881 Lotto 7)
RTI Municipia S.p.A. (Municipia S.p.A. n.q. di mandataria – Datamanagement Italia S.p.A. – Inmatica S.p.A. – Etna Hitech Società Consortile Per Azioni)
Importo complessivo € 3.340.002,60 Iva esclusa – Durata contrattuale: n. 60 mesi - CIG derivato: 87582890BA – CUP: D61B21001150005.
- b) Verbale di deliberazione n. 361 del 09/05/2024 – Contratto SIRD (Appalto Specifico ID 3790046 – Accordo Quadro Consip "*Servizi Applicativi Sanità Digitale – Sistemi Informativi Clinico Assistenziali*" ID 2202 Lotto 2)
RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. n.q. di mandataria - Leonardo S.p.A. – Postel S.p.A. – Consis Società Consortile a responsabilità limitata – IBM Italia S.p.A. – GE Medical Systems Italia S.p.A.)
Importo complessivo € 740.485,00 Iva esclusa – Durata contrattuale: n. 18 mesi (Avvio condizionato alle attività in corso ed in capo alla Società "Sicilia Digitale" per la messa a disposizione dell'infrastruttura Cloud necessaria per l'installazione del Software) - CIG derivato: A01CCEF0AE - CUP: D61C2000040001
- c) Verbale di deliberazione n. 480 del 28/10/2024 - Contratto applicativo software AREAS AMC-HR Alpi Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
Importo complessivo € 1.347.700,00 Iva esclusa – Durata contrattuale: n. 24 mesi – CIG: B2F16DDE88

Atteso che le società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e Municipia S.p.A., aggiudicatrici dei contratti sopra richiamati, e facenti parte del c.d. “Gruppo ENG” unitamente alle Società Engineering D. Hub, Alfahealth S.p.A. e Neta S.p.A., sono attualmente impegnate in un processo di ristrutturazione societaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, c. 1, lett. d), p. 2 del D. Lgs 50/2016 (*ratione temporis* applicabile) e dell’art. 120, c. 1, lett. d), p. 2 del D.lgs. 36/2023 denominato “Operazione Healthcare”, per come comunicato preventivamente a Consip S.p.A. in data 16/10/2025 (allegato n. 1).

Rilevato che, come rappresentato nella citata comunicazione preventiva trasmessa a Consip S.p.A., la riorganizzazione societaria denominata “Operazione Healthcare”, avviata dal Gruppo ENG, riguarda, nel particolare, il ramo d’azienda Business “Healthcare” - afferente alle prestazioni rese nel campo *Information and Communication Technologies ITC* specificamente applicate al settore sanitario - per effetto della quale, la ristrutturazione societaria si articolerà nelle seguenti modalità:

- trasferimento, mediante conferimento del ramo d’azienda, della Business Unit Healthcare da parte di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. alla società di nuova costituzione Alfahealth S.p.A.;
- trasferimento, mediante proprie scissioni, delle rispettive Business Unit Healthcare, delle società Municipia S.p.A. e D.Hub S.p.A. alla società di nuova costituzione Alfahealth S.p.A.

Preso atto, inoltre, che, per quanto rilevabile dalla citata comunicazione preventiva, nell’ambito del ramo d’azienda “Healthcare”, oggetto di riorganizzazione societaria, rientrano, tra l’altro, i contratti stipulati dalle predette società con Consip S.p.A. ed afferenti gli Accordi Quadro relativi alla Sanità Digitale, articolati negli Accordi Quadro “Sanità Digitale” e negli Accordi Quadro “Bundled” e, conseguentemente, anche i connessi contratti esecutivi stipulati con le singole amministrazioni, determinando una ristrutturazione societaria da attuare secondo le seguenti modalità:

- subentro totale della società Alfahealth S.p.A. in sostituzione di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. all’interno dei RTI costituiti, aggiudicatari degli Accordi Quadro “Sanità Digitale”, nonché dei relativi contratti esecutivi stipulati con le singole Amministrazioni, che si occuperà dell’esecuzione delle relative prestazioni *healthcare* finora svolte da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.;
- subentro in via additiva della società Alfahealth S.p.A. all’interno dei RTI già costituiti ed aggiudicatari degli Accordi Quadro “Bundled” e dei relativi contratti esecutivi stipulati con le singole Amministrazioni, in aggiunta ad Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e Municipia S.p.A. che continueranno a mantenere la propria quota di partecipazione all’interno del RTI, seppur riproporzionata alle prestazioni contrattuali diverse dall’ambito *healthcare*.

Preso atto che, in merito alla predetta “Operazione Healthcare”, in data 06/11/2025 è stato sottoscritto l’atto di conferimento (allegato n. 2) da parte di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. della propria Business Unit “Healthcare” in favore di Alfahealth S.p.A.

Dato atto che dall’Atto di conferimento sottoscritto tra Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e Alfahealth S.p.A. si evince:

- che il conferimento del ramo d’azienda si inserisce nel contesto dell’operazione relativa alla riorganizzazione del gruppo facente capo a “ENG”, la quale ha approvato un’operazione straordinaria di riorganizzazione interna avente ad oggetto, tra gli altri, il trasferimento mediante conferimento del business Healthcare di “ENG” attinente alla sanità e telemedicina;
- che l’oggetto della ristrutturazione societaria include, in particolare e tra l’altro, i seguenti asset e risorse relative al business “*Healthcare*” attualmente condotto da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e segnatamente: contratti e rapporti attivi e passivi; contratti pubblici con le stazioni appaltanti ivi inclusi gli accordi quadro con le centrali di committenza; i contratti esecutivi sottoscritti con le singole stazioni appaltanti a valere sui predetti accordi-quadro; i contratti di mandato sottoscritti ai sensi dell’art. 68 D.lgs. 36/2023 ovvero dall’art. 48 del D.lgs. 50/2016 *ratione temporis* applicabile e gli accordi di raggruppamento temporaneo di imprese di cui attualmente

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. è parte; i contratti relativi alla prestazione dei servizi svolti sui software proprietari tra cui la piattaforma denominata "AREAS";

- la definizione dell'efficacia del medesimo atto di conferimento a far data dal 01/01/2026 o, in via alternativa, dal 01/03/2026, sospensivamente condizionato al ricevimento da parte dei committenti delle autorizzazioni al subentro di Alfahealth S.p.A. nei rispettivi contratti stipulati ed inclusi nel ramo "Healthcare" oggetto di modifica.

Preso atto che, a seguito della sottoscrizione dell'atto di conferimento del 06/11/2025, le predette Società del "Gruppo ENG" hanno trasmesso a Consip, e per conoscenza a quest'ARNAS Garibaldi di Catania, formale istanza di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, c. 1, lett. d), p. 2 del D.lgs 50/2016 (*ratione temporis* applicabile) o dell'art. 120, co. 1, lett. d), p. 2 del D.lgs. 36/2023 per la modifica soggettiva degli stessi in favore di Alfahealth S.p.A., nelle seguenti modalità:

- a) pec del 12/11/2025 (allegato n. 3): richiesta di autorizzazione con riferimento agli Accordi Quadro "Sanità Digitale" e ai connessi contratti esecutivi per la modifica soggettiva degli stessi in favore di Alfahealth S.p.A. con conseguente sostituzione della medesima Società a Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. nei rispettivi RTI costituiti;
- b) pec del 12/11/2025 (allegato n. 4): richiesta di autorizzazione con riferimento agli Accordi Quadro "Bundled" e ai connessi contratti esecutivi per la modifica soggettiva degli stessi mediante subentro in via additiva della Società Alfahealth S.p.A. negli RTI di cui già fanno parte Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., D. Hub e Municipia S.p.A., limitatamente all'esecuzione delle prestazioni afferenti al campo dell'ICT specificamente applicate al settore sanitario (c.d. "Prestazioni Healthcare").

Preso atto, inoltre, che con successiva pec del 14/11/2025, acquisita al prot. gen. n. 24048 del 17/11/2025 e prot. provv. n. 12818 del 20/11/2025 (allegato n. 5) le società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Municipia S.p.A., Engineering D.Hub S.p.A., Alfahealth S.p.A. e Neta S.p.A., alla luce di quanto sopra, hanno trasmesso a quest'Amministrazione la medesima richiesta di autorizzazione alla modifica soggettiva in favore di Alfahealth S.p.A. con specifico riferimento ai contratti stipulati dall'ARNAS Garibaldi – e richiamati in premessa - aventi CIG B2F16DDE88 (Contratto AREAS AMC-HR Alpi – Deliberazione n. 480/2024) e CIG 87582890BA (Contratto SIO – Verbale di deliberazione n. 1401 del 16/01/2021), rientranti nell'ambito del sopra rappresentato progetto di riorganizzazione societaria del ramo d'azienda Business "Healthcare".

Dato atto che con le medesime pec sopra richiamate è stata trasmessa la documentazione inerente l'operazione di ristrutturazione societaria e, in particolare, l'atto di conferimento, il progetto di scissione, le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali, prospetto di ripartizione delle attività dei nuovi RTI, dichiarazione permanenza dei requisiti di partecipazione, dichiarazione sui familiari conviventi, dichiarazioni relative a specifici obblighi derivanti dal PNRR e l'elenco dei contratti esecutivi coinvolti nell'operazione di ristrutturazione.

Rilevato, che nell'ambito del rappresentato progetto di ristrutturazione societaria "Operazione Healthcare" e, quindi, oggetto di modifica soggettiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, c. 1, lett. d), p. 2 del D. lgs 50/2016 (*ratione temporis* applicabile) o dell'art. 120, c. 1, lett. d), p. 2 del D.lgs. 36/2023, rientrano pertanto i contratti esecutivi stipulati da quest'ARNAS Garibaldi richiamati in premessa, nelle seguenti modalità:

A) Scissione parziale ramo d'azienda - Subentro in via additiva della società Alfahealth S.p.A. negli RTI costituiti e nei contratti stipulati con le singole amministrazioni:

- Contratto SIO (Appalto Specifico ID 2805737 – Accordo Quadro Consip "Servizi Applicativi 2" ID 1881 Lotto 7) - Verbale di deliberazione n. 1401 del 16/01/2021.

B) Conferimento ramo d'azienda - Subentro totale della società Alfahealth S.p.A. in sostituzione di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. negli RTI costituiti e nei contratti stipulati con le singole amministrazioni:

- Contratto SIRD (Appalto Specifico ID 3790046 – Accordo Quadro Consip “Servizi Applicativi Sanità Digitale – Sistemi Informativi Clinico Assistenziali” ID 2202 Lotto 2) - Verbale di deliberazione n. 361 del 09/05/2024;
- Contratto applicativo software AREAS AMC-HR Alpi - Verbale di deliberazione n. 480 del 28/10/2024.

Preso atto che, come da documentazione allegata, per effetto della ristrutturazione societaria per come sopra definita, relativamente agli Accordi Quadro a cui quest'ARNAS Garibaldi di Catania ha aderito e precedentemente richiamati, la nuova composizione degli RTI risulta essere la seguente:

A) Accordo Quadro Consip “Servizi Applicativi 2” ID 1881 Lotto 7 - Contratto SIO Appalto Specifico ID 2805737 - Verbale di deliberazione n. 1401 del 16/01/2021 CIG derivato: 87582890BA – Subentro in via additiva di Alfahealth S.p.A.

- Municipia S.p.A. – mandataria;
- **Alfahealth S.p.A. – mandante;**
- Data Management S.p.A. – mandante;
- Inmatica S.p.A. – mandante;
- Etna Hitech S.c.p.a. - mandante

B) Accordo Quadro Consip “Servizi Applicativi Sanità Digitale – Sistemi Informativi Clinico Assistenziali” ID 2202 Lotto 2) - Contratto SIRD Appalto Specifico ID 3790046 – Verbale di deliberazione n. 361 del 09/05/2024 - CIG: A01CCEF0AE – Subentro totale della società Alfahealth S.p.A. in sostituzione di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. negli RTI costituiti.

- **Alfahealth S.p.A. – mandataria (subentro nel ruolo di mandataria in sostituzione di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.)**
- IBM Italia S.p.A. – mandante;
- GE Medical Systems Italia S.p.A. – mandante;
- Leonardo S.p.A. – mandante;
- Consis Soc. Cons. a r.l. – mandante;
- Postel S.p.A. – mandante.

Richiamato l'art. 106, c. 1, lett. d), p. 2 del D.lgs 50/2016 e l'art. 120, co. 1, lett. d), n. 2 del D.lgs. 36/2023.

Dato atto che:

- per i contratti attuativi CIG 87582890BA e CIG A01CCEF0AE stipulati da quest'ARNAS Garibaldi di Catania in adesione ai rispettivi Accordi Quadro Consip è applicabile quanto disciplinato dall'art. 106, c. 1, lett. d), n. 2 del D.lgs 50/2016 vigente *ratione temporis*;
- per il contratto CIG B2F16DDE88 (Deliberazione n. 480/2024) stipulato da quest'ARNAS Garibaldi è applicabile quando disciplinato dall'art. 120, co. 1, lett. d), n. 2 del D.lgs. 36/2023.

Preso atto che, in ragione di quanto sopra, al fine di procedere da parte di quest'Amministrazione agli adempimenti conseguenziali derivanti dal rilascio dell'autorizzazione per la modifica soggettiva da parte di Consip S.p.A. per i contratti derivanti dagli Accordi Quadro Sanità Digitale e, contestualmente, procedere da parte dell'ARNAS Garibaldi al rilascio dell'autorizzazione ex art. 120, c.1, lett. d), p. 2 del D.lgs. 36/2023 per il Contratto di cui alla Deliberazione n. 480 del 28/10/2024:

- con nota prot. gen. n. 25376 del 04/12/2025 (allegato n. 6) trasmessa a mezzo pec di pari data, il Settore Provveditorato ha richiesto a Consip S.p.A. informazioni ed aggiornamenti in merito al rilascio dell'autorizzazione conseguente alla cessione del ramo d'azienda in favore della Società Alfahealth S.p.A.;
- relativamente al contratto stipulato dall'ARNAS Garibaldi di cui alla Deliberazione n. 480 del 28/10/2024:
 - o con nota prot. gen. n. 25379 del 04/12/2025 (allegato n. 7) il Settore Provveditorato, ad integrazione della documentazione e delle dichiarazioni già trasmesse con pec del 14/11/2025 (cfr. allegato n. 5), ha richiesto alle Società Alfahealth S.p.A. e Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., ulteriore documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex art. 120, c. 1, lett. d), p. 2) del D.lgs. 36/2023, subordinando il rilascio della relativa autorizzazione successivamente all'acquisizione, con esito positivo, degli esiti delle verifiche ex art. 94, 95 e 98 del Codice e in materia di antimafia, nonché della preventiva autorizzazione del RUP ai sensi del c. 13 del medesimo art. 120 del Codice;
 - o con nota prot. provv. n. 13332 del 04/12/2025 (allegato n. 8) è stato richiesto al RUP di rilasciare la preventiva autorizzazione alla modifica ex art. 120, c. 1, lett. d), p. 2) del D.lgs. 36/2023, per come previsto al c. 13 del medesimo articolo.

Preso atto che, relativamente agli Accordi Quadro Sanità Digitale di cui sopra, tra i quali rientrano i contratti attuativi stipulati da quest'ARNAS Garibaldi (CIG 87582890BA - Contratto SIO ID 1881 Lotto 7; CIG A01CCEF0AE - Contratto SIRD ID 2202 Lotto 2):

- con pec del 15/04/2026, acquisita al prot. gen. n. 3332 del 22/04/2026 (allegato n. 9), Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. ha trasmesso, in allegato, il provvedimento rilasciato da Consip S.p.A. avente ad oggetto "*Istanza al subentro di Alfahealth S.p.A. e NETA S.p.A. – Comunicazione di nulla osta condizionato*" con cui è stato reso il nulla osta al subentro, in via condizionata e con efficacia non immediata, e comunque successivamente al 1 maggio 2026, della Società Alfahealth S.p.A. per le iniziative ivi elencate e, nel particolare, anche per gli Accordi Quadro ID 1881 Lotto 7 e ID 2202 Lotto 2, a cui quest'ARNAS Garibaldi ha aderito stipulando i relativi contratti attuativi;
- che come precisato nel medesimo provvedimento, il nulla osta produrrà effetti nei confronti di Consip solo all'esito della produzione e validazione, per ciascuna iniziativa, della documentazione ivi elencata e che, in difetto della produzione e validazione della documentazione richiesta, il subentro non produrrà effetti nei confronti della Stazione appaltante.

Dato atto che nella medesima pec del 15/04/2026 la Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. comunica, altresì, che:

- il trasferimento della Business Unit "Healthcare" nella società di nuova costituzione Alfahealth S.p.A. acquisirà efficacia a decorrere dal 1 maggio 2026, con riserva di comunicare successivamente l'avvenuto perfezionamento dell'operazione, trasmettendo l'ulteriore documentazione ai fini del subentro nel contratto in essere;
- nelle more della definizione delle operazioni, le prestazioni contrattuali continueranno ad essere regolarmente eseguite dalla società del Gruppo Engineering firmataria del contratto.

Preso atto, altresì, che relativamente al contratto di cui alla Deliberazione n. 480 del 28/10/2024 (CIG: B2F16DDE88) stipulato da quest'ARNAS Garibaldi:

- è stata acquisita l'autorizzazione per la modifica ai sensi dell'art. 120, c. 1, lett. d), p. 2 del D.lgs. 36/2023 da parte del RUP giusta nota prot. 1618/SIA del 18/12/2025 (allegato n. 10) per come previsto al c. 13 del medesimo articolo;
- sono state effettuate con esito positivo le attività di controllo e verifica ex art. 94-95-98 del D.lgs. 36/2023, nonché sono state acquisite le dichiarazioni in merito all'assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, nonché le autocertificazioni ex DPR 445/2000 da parte della

- Società Alfahealth S.p.A. e del Socio Unico Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. attestanti il possesso dei requisiti generali e l'assenza di cause di esclusione ex art. 94-95-98 del D.Lgs. 36/2023;
- è stato acquisito, con esito positivo, il nulla osta per la richiesta di informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 159/2001 e s.m.i., per il socio unico Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (PR_RMUTG_Ingresso_0164695_20260420);
 - in data 25/11/2025 è stata inoltrata tramite BDNA, e ancora nello stato di istruttoria, la richiesta di informazione antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 159/2001 e s.m.i., per la Società Alfahealth S.p.A. (PR_RMUTG_Ingresso_0491422_20251126);
 - che, ai sensi dell'art. 92, c. 3 del D.lgs. 159/2011, decorso il termine di cui al comma 2 i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia fermo restando che *"I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite"*;
 - che con pec del 01/04/2026, acquisita al prot. gen. n. 6827 del 01/04/2026 e successivo prot. provv. n. 3077 del 07/04/2026 (allegato n. 11) le Società Alfahealth S.p.A. e Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. hanno trasmesso la nota del 23/03/2026 a firma congiunta, fornendo parziale riscontro in merito alla documentazione richiesta da quest'Amministrazione giusta nota prot. gen. n. 25379 del 04/12/2025, riservandosi di trasmettere tutta la documentazione necessaria e sottoscritta dalla nuova Società Alfahealth S.p.A. successivamente al 1° maggio, data da cui decorre l'efficacia del conferimento del ramo d'azienda;
 - che, in ogni caso, con la predetta pec del 01/04/2026, le medesime società hanno dichiarato che la modifica soggettiva richiesta ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. d), p. 2) del D. Lgs. 36/2023 comporta unicamente il subentro di Alfahealth S.p.A. nella posizione contrattuale già rivestita da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., senza alcuna alterazione del contenuto negoziale, in conformità ai principi di immutabilità dell'offerta e di stabilità del contratto sanciti dagli artt. 17, 120 e 121 del D. Lgs. 36/2023.

Dato atto che dalla documentazione presentata a supporto dell'istanza di autorizzazione si evince che:

- l'Operazione prevede che sia trasferito in Alfahealth S.p.A. tutto il complesso organizzato di beni, risorse, asset, know-how, capacità tecniche e professionali nonché economico e finanziario, che hanno consentito ad Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. di aggiudicarsi i contratti e di eseguirli sinora, salvaguardando, in tal modo, l'identità sostanziale del contraente originario attraverso la permanenza senza soluzione di continuità in capo ad Alfahealth S.p.A. delle capacità già in possesso di Engineering.

Considerato che:

- come da documentazione trasmessa con pec del 14/11/2025, la Società Alfahealth S.p.A. ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal D. Lgs. 36/2023, nonché la sussistenza della continuità organizzativa, tecnica ed economica necessaria a garantire la regolare esecuzione del contratto e, pertanto, soddisfa gli iniziali criteri di selezione per la procedura di cui alla Deliberazione n. 480 del 28/10/2024;
- la modifica soggettiva dell'esecutore rientra tra le ipotesi previste dall'art. 120, comma 1, lett. d), p. 2 del D.Lgs. 36/2023 non comportando, nel caso di specie, modifiche sostanziali al contratto di cui alla Deliberazione n. 480 del 28/10/2024, né alterazioni delle condizioni economiche, tecniche e qualitative dell'affidamento.

Ritenuto, pertanto, per tutto quanto sopra esposto e considerato l'approssimarsi della data di efficacia del conferimento del ramo d'azienda "Healthcare" prevista per il 1 maggio 2026, dover procedere all'espletamento di tutte le attività necessarie e conseguenti alla modifica soggettiva concernente il subentro, in via sostitutiva ovvero additiva, della Società Alfahealth S.p.A. nei contratti stipulati dall'ARNAS Garibaldi attualmente in corso, come richiamati in premessa, tenuto conto del nulla osta al subentro rilasciato da Consip S.p.A. - in via condizionata e con efficacia non immediata, e comunque successivamente al 1

maggio 2026 – nonché dell'attività istruttoria sopra descritta ai fini del rilascio, da parte di quest'Amministrazione, dell'autorizzazione ex art. 120, c.1, lett. d), p. 2) del D. Lgs. 36/2023 per il Contratto di cui alla Deliberazione n. 480 del 28/10/2024 (CIG: B2F16DDE88).

Rilevato che dall'adozione del presente provvedimento non discendono ulteriori oneri per quest'ARNAS Garibaldi rispetto a quanto già disposto con Deliberazione n. 480/2024, Deliberazione n. 1401/2021 e Deliberazione n. 361/2024.

Visto il Verbale di Deliberazione del Direttore Generale n. 212 del 14/02/2022 avente ad oggetto: *“Conferimento all'ing. Valentina Russo — Dirigente Ingegnere - dell'incarico di responsabile della Unità Operativa Complessa “Provveditorato ed Economato”.*

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla l. 190/2012.

Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) **Di prendere atto** del conferimento del ramo d'azienda “Healthcare” da parte di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. in favore di Alfahealth S.p.A. mediante atto sottoscritto in data 06/11/2025 e delle relative comunicazioni trasmesse e riportate in parte motiva, aventi ad oggetto la richiesta di autorizzazione di modifica soggettiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, c. 1, lett. d), p. 2 del D. lgs 50/2016 (*ratione temporis* applicabile), o dell'art. 120, c. 1, lett. d), p. 2 del D.lgs. 36/2023, unitamente alla documentazione trasmessa in allegato.
- 2) **Di prendere atto che** il trasferimento della Business Unit “Healthcare” nella società di nuova costituzione Alfahealth S.p.A. di cui all'atto di conferimento del 06/11/2025, acquisirà efficacia a decorrere dal 1 maggio 2026, fermo restando che, nelle more, le prestazioni contrattuali dei singoli contratti stipulati continueranno a essere regolarmente eseguite dalla società del “Gruppo ENG” firmataria del contratto, per come comunicato dalla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. giusta pec del 15/04/2026.
- 3) **Di prendere atto** del provvedimento rilasciato da Consip S.p.A. avente ad oggetto *“Istanza al subentro di Alfahealth S.p.A. e NETA S.p.A. – Comunicazione di nulla osta condizionato”* con cui è stato reso il nulla osta al subentro, in via condizionata e con efficacia non immediata, e comunque successivamente al 1 maggio 2026, della Società Alfahealth S.p.A. per le iniziative ivi elencate e, nel particolare, anche per gli Accordi Quadro ID 1881 Lotto 7 e ID 2202 Lotto 2, a cui quest'ARNAS Garibaldi ha aderito stipulando i relativi contratti attuativi di cui alla Deliberazione n. 1401 del 16/01/2021 e Deliberazione n. 361/2024.
- 4) **Di prendere atto che** il nulla osta condizionato produrrà effetti nei confronti di Consip S.p.A. solo all'esito della produzione e validazione, per ciascuna iniziativa, della documentazione elencata nel medesimo provvedimento e che, in difetto della produzione e validazione della documentazione richiesta, il subentro non produrrà effetti nei confronti della Stazione appaltante e, di conseguenza, per quest'ARNAS Garibaldi di Catania.
- 5) **Di dare atto che**, a seguito dell'eventuale efficacia definitiva del nulla osta rilasciato da Consip S.p.A. in relazione agli Accordi Quadro Sanità Digitale ID 1881 Lotto 7 e ID 2202 Lotto 2, quest'ARNAS Garibaldi provvederà ad avviare tutte le attività conseguenti alla modifica soggettiva previamente autorizzata e riguardanti i contratti attuativi dalla stessa stipulati (Appalto Specifico ID 2805737

Contratto SIO - Appalto Specifico ID 3790046 Contratto SIRD), inclusa la richiesta e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini del subentro di Alfahealth S.p.A. nei singoli contratti attuativi stipulati.

- 6) **Di prendere atto**, relativamente al Contratto di cui alla Deliberazione n. 480 del 28/10/2024 (CIG: B2F16DDE88), dell'istruttoria descritta in parte motiva, delle verifiche espletate sul possesso dei requisiti generali e della documentazione trasmessa dalle Società Alfahealth S.p.A. e Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
- 7) **Di dare atto che:**
- come da documentazione trasmessa con pec del 14/11/2025, la Società Alfahealth S.p.A. ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal D. Lgs. 36/2023, nonché la sussistenza della continuità organizzativa, tecnica ed economica necessaria a garantire la regolare esecuzione del contratto e che, pertanto, soddisfa gli iniziali criteri di selezione per la procedura di cui alla Deliberazione n. 480 del 28/10/2024;
 - la modifica soggettiva dell'esecutore rientra tra le ipotesi previste dall'art. 120, comma 1, lett. d), p. 2 del D.Lgs. 36/2023 non comportando, nel caso di specie, modifiche sostanziali al contratto di cui alla Deliberazione n. 480 del 28/10/2024, né alterazioni delle condizioni economiche, tecniche e qualitative dell'affidamento.
- 8) **Di prendere atto** della nota prot. n. 1618/SIA del 18/12/2025 mediante la quale, con riferimento al Contratto di cui alla Deliberazione n. 480 del 28/10/2024 (CIG: B2F16DDE88), il RUP ha trasmesso l'autorizzazione per la modifica ai sensi dell'art. 120, c. 1, lett. d), p. 2 del D.lgs. 36/2023 per come previsto al c. 13 del medesimo articolo.
- 9) **Di prendere atto che** sono state effettuate, con esito positivo, le attività di controllo e verifica ex art. 94-95-98 del D.lgs. 36/2023 nei confronti della Società Alfahealth S.p.A. e del Socio Unico Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., nonché sono state acquisite le dichiarazioni in merito all'assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, nonché le autocertificazioni ex DPR 445/2000 da parte della Società Alfahealth S.p.A. e del Socio Unico Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. attestanti il possesso dei requisiti generali e l'assenza di cause di esclusione ex art. 94-95-98 del D.Lgs. 36/2023.
- 10) **Di prendere atto che:**
- è stato acquisito, con esito positivo, il nulla osta per la richiesta di informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 159/2001 e s.m.i., per il socio unico Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (PR_RMUTG_Ingresso_0164695_20260420);
 - in data 25/11/2025 è stata inoltrata tramite BDNA, e ancora nello stato di istruttoria, la richiesta di informazione antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 159/2001 e s.m.i., per la Società Alfahealth S.p.A. (PR_RMUTG_Ingresso_0491422_20251126).
- 11) **Di dare atto che**, relativamente alla richiesta di informazione antimafia per la Società Alfahealth S.p.A. risulta decorso il tempo di cui al comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011 e che, pertanto, acquisite preventivamente le dichiarazioni di cui sopra, risulta applicabile quanto previsto al c. 3 del medesimo articolo a tenore del quale i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia fermo restando che *“I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”*.

- 12) **Di autorizzare**, pertanto, ai sensi dell'art. 120, c.1, lett. d), p. 2) del D.lgs. 36/2023 il subentro, in via condizionata e con efficacia non immediata e, comunque, successivamente al 1 maggio 2026, della società Alfahealth S.p.A. nei confronti di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. per il Contratto di cui alla Deliberazione n. 480 del 28/10/2024 (CIG: B2F16DDE88).
- 13) **Di disporre che** l'autorizzazione al subentro di cui al presente provvedimento e riferita al Contratto di cui alla Deliberazione n. 480/2024 produrrà effetti nei confronti di quest'Amministrazione solo all'esito della produzione, da parte di Alfahealth S.p.A., di tutta la documentazione contrattuale necessaria per come già richiesta da quest'Amministrazione giusta nota prot. gen. n. 25379 del 04/12/2025 ovvero dell'ulteriore documentazione che si renderà necessaria e che, in difetto della produzione e validazione della documentazione richiesta, il subentro non produrrà effetti nei confronti di quest'ARNAS Garibaldi.
- 14) **Di prevedere**, per il contratto di cui alla Deliberazione n. 480 del 28/10/2024, la condizione risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011 qualora, all'esito delle verifiche antimafia, dovesse emergere un'informazione antimafia interdittiva o comunque un esito positivo dei controlli antimafia a carico dell'operatore economico.
- 15) **Di dare atto che** dall'adozione del presente provvedimento non discendono ulteriori oneri per quest'ARNAS Garibaldi rispetto a quanto già disposto con Deliberazione n. 480/2024, Deliberazione n. 1401/2021 e Deliberazione n. 361/2024.
- 16) **Di munire** il presente provvedimento della clausola di immediata esecutività.

Allegati (D.Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 101/2018)

- 1) Comunicato Consip S.p.A. del 16/10/2025;
- 2) Atto di conferimento;
- 3) Pec del 12/11/2025;
- 4) Pec del 12/11/2025;
- 5) prot. gen. n. 24048 del 17/11/2025;
- 6) nota prot. gen. n. 25376 del 04/12/2025;
- 7) nota prot. gen. n. 25379 del 04/12/2025;
- 8) nota prot. provv. n. 13332 del 04/12/2025;
- 9) pec del 15/04/2026 (prot. gen. n. 3332 del 22/04/2026);
- 10) nota prot. 1618/SIA del 18/12/2025;
- 11) pec del 01/04/2026 (prot. gen. n. 6827 del 01/04/2026).

Il Responsabile U.O.C. Provveditorato ed Economato
Dott. Ing. Valentina Russo

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

D E L I B E R A

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto di:

- 1) **prendere atto** del conferimento del ramo d'azienda "Healthcare" da parte di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. in favore di Alfahealth S.p.A. mediante atto sottoscritto in data 06/11/2025 e delle relative comunicazioni trasmesse e riportate in parte motiva, aventi ad oggetto la richiesta di autorizzazione di modifica soggettiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, c. 1, lett. d), p. 2 del D. lgs 50/2016 (*ratione temporis* applicabile) o dell'art. 120, c. 1, lett. d), p. 2 del D.lgs. 36/2023, unitamente alla documentazione trasmessa in allegato.
- 2) **prendere atto che** il trasferimento della Business Unit "Healthcare" nella società di nuova costituzione Alfahealth S.p.A. di cui all'atto di conferimento del 06/11/2025, acquisirà efficacia a decorrere dal 1 maggio 2026, fermo restando che, nelle more, le prestazioni contrattuali dei singoli contratti stipulati continueranno a essere regolarmente eseguite dalla società del "Gruppo ENG" firmataria del contratto, per come comunicato dalla Società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. giusta pec del 15/04/2026.
- 3) **prendere atto** del provvedimento rilasciato da Consip S.p.A. avente ad oggetto "*Istanza al subentro di Alfahealth S.p.A. e NETA S.p.A. – Comunicazione di nulla osta condizionato*" con cui è stato reso il nulla osta al subentro, in via condizionata e con efficacia non immediata, e comunque successivamente al 1 maggio 2026, della Società Alfahealth S.p.A. per le iniziative ivi elencate e, nel particolare, anche per gli Accordi Quadro ID 1881 Lotto 7 e ID 2202 Lotto 2, a cui quest'ARNAS Garibaldi ha aderito stipulando i relativi contratti attuativi di cui alla Deliberazione n. 1401 del 16/01/2021 e Deliberazione n. 361/2024.
- 4) **prendere atto che** il nulla osta condizionato produrrà effetti nei confronti di Consip S.p.A. solo all'esito della produzione e validazione, per ciascuna iniziativa, della documentazione elencata nel medesimo provvedimento e che, in difetto della produzione e validazione della documentazione richiesta, il subentro non produrrà effetti nei confronti della Stazione appaltante e, di conseguenza, per quest'ARNAS Garibaldi di Catania.
- 5) **dare atto che**, a seguito dell'eventuale efficacia definitiva del nulla osta rilasciato da Consip S.p.A. in relazione agli Accordi Quadro Sanità Digitale ID 1881 Lotto 7 e ID 2202 Lotto 2, quest'ARNAS Garibaldi provvederà ad avviare tutte le attività conseguenti alla modifica soggettiva previamente autorizzata e riguardanti i contratti attuativi dalla stessa stipulati (Appalto Specifico ID 2805737 Contratto SIO - Appalto Specifico ID 3790046 Contratto SIRD), inclusa la richiesta e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini del subentro di Alfahealth S.p.A. nei singoli contratti attuativi stipulati.
- 6) **prendere atto**, relativamente al Contratto di cui alla Deliberazione n. 480 del 28/10/2024 (CIG: B2F16DDE88), dell'istruttoria descritta in parte motiva, delle verifiche espletate sul possesso dei requisiti generali e della documentazione trasmessa dalle Società Alfahealth S.p.A. e Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
- 7) **dare atto che**:
 - come da documentazione trasmessa con pec del 14/11/2025, la Società Alfahealth S.p.A. ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal D. Lgs. 36/2023, nonché la sussistenza della continuità organizzativa, tecnica ed economica necessaria a garantire la regolare

- esecuzione del contratto e che, pertanto, soddisfa gli iniziali criteri di selezione per la procedura di cui alla Deliberazione n. 480 del 28/10/2024;
- la modifica soggettiva dell'esecutore rientra tra le ipotesi previste dall'art. 120, comma 1, lett. d), p. 2 del D.Lgs. 36/2023 non comportando, nel caso di specie, modifiche sostanziali al contratto di cui alla Deliberazione n. 480 del 28/10/2024, né alterazioni delle condizioni economiche, tecniche e qualitative dell'affidamento.
- 8) **prendere atto** della nota prot. n. 1618/SIA del 18/12/2025 mediante la quale, con riferimento al Contratto di cui alla Deliberazione n. 480 del 28/10/2024 (CIG: B2F16DDE88), il RUP ha trasmesso l'autorizzazione per la modifica ai sensi dell'art. 120, c. 1, lett. d), p. 2 del D.lgs. 36/2023 per come previsto al c. 13 del medesimo articolo.
- 9) **prendere atto che** sono state effettuate, con esito positivo, le attività di controllo e verifica ex art. 94-95-98 del D.lgs. 36/2023 nei confronti della Società Alfahealth S.p.A. e del Socio Unico Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., nonché sono state acquisite le dichiarazioni in merito all'assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, nonché le autocertificazioni ex DPR 445/2000 da parte della Società Alfahealth S.p.A. e del Socio Unico Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. attestanti il possesso dei requisiti generali e l'assenza di cause di esclusione ex art. 94-95-98 del D.Lgs. 36/2023.
- 10) **prendere atto che:**
- è stato acquisito, con esito positivo, il nulla osta per la richiesta di informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 159/2001 e s.m.i., per il socio unico Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (PR_RMUTG_Ingresso_0164695_20260420);
 - in data 25/11/2025 è stata inoltrata tramite BDNA, e ancora nello stato di istruttoria, la richiesta di informazione antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 159/2001 e s.m.i., per la Società Alfahealth S.p.A. (PR_RMUTG_Ingresso_0491422_20251126).
- 11) **dare atto che**, relativamente alla richiesta di informazione antimafia per la Società Alfahealth S.p.A. risulta decorso il tempo di cui al comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011 e che, pertanto, acquisite preventivamente le dichiarazioni di cui sopra, risulta applicabile quanto previsto al c. 3 del medesimo articolo a tenore del quale i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia fermo restando che *“I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”*.
- 12) **autorizzare**, pertanto, ai sensi dell'art. 120, c.1, lett. d), p. 2) del D.lgs. 36/2023 il subentro, in via condizionata e con efficacia non immediata e, comunque, successivamente al 1 maggio 2026, della società Alfahealth S.p.A. nei confronti di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. per il Contratto di cui alla Deliberazione n. 480 del 28/10/2024 (CIG: B2F16DDE88).
- 13) **disporre che** l'autorizzazione al subentro di cui al presente provvedimento e riferita al Contratto di cui alla Deliberazione n. 480/2024 produrrà effetti nei confronti di quest'Amministrazione solo all'esito della produzione, da parte di Alfahealth S.p.A., di tutta la documentazione contrattuale necessaria per come già richiesta da quest'Amministrazione giusta nota prot. gen. n. 25379 del 04/12/2025 ovvero dell'ulteriore documentazione che si renderà necessaria e che, in difetto della produzione e validazione della documentazione richiesta, il subentro non produrrà effetti nei confronti di quest'ARNAS Garibaldi.
- 14) **prevedere**, per il contratto di cui alla Deliberazione n. 480 del 28/10/2024, la condizione risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011 qualora, all'esito delle verifiche antimafia, dovesse emergere un'informazione antimafia interdittiva o comunque un esito positivo dei controlli antimafia a carico dell'operatore economico.

15) **dare atto che** dall'adozione del presente provvedimento non discendono ulteriori oneri per quest'ARNAS Garibaldi rispetto a quanto già disposto con Deliberazione n. 480/2024, Deliberazione n. 1401/2021 e Deliberazione n. 361/2024.

16) **munire** il presente provvedimento della clausola di immediata esecutività.


Il Direttore Amministrativo
(Dott. Carmelo Fabio Antonio Ferrara)


Il Direttore Sanitario
(Dott. Mauro Sapienza)


Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Gianmanco)

Il Segretario
Dott.ssa Antonella Cinardo


Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno e ritirata il giorno

L'addetto alla pubblicazione
.....

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal..... al - ai sensi dell'art.65 L.R. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 L.R. n.30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania.....

Il Direttore Amministrativo
.....

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il	Prot. n.
---	---------------

Notificata al Collegio Sindacale il	Prot. n.
---	---------------

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. del.....
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
